



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO GENERALE
nr. 78 del 31/05/2012

Protocollo nr. 0014252/2012

Tit. 04 Cat. 01 S. 06

ORDINANZA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DEGLI ESERCIZI PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, ATTIVITÀ DI TATUAGGIO- PIERCING E MESTIERI AFFINI

IL SINDACO

PREMESSO che è stata manifestata da più parti e specialmente da Esercenti del settore l'esigenza di rivedere l'attuale disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività di acconciatore e di estetista, dettata con propria Ordinanza n. 157 del 16.07.2007;

ATTESO che

- alla luce della liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, questa Amministrazione ha ritenuto utile verificare con le Associazioni di categoria l'opportunità di ampliare la facoltà di determinazione dell'orario di apertura e chiusura da parte dei titolari degli esercizi di acconciatore ed estetisti e mestieri affini;
- in sintonia con quanto avviene in altre realtà economiche, pur riconoscendo le peculiarità del lavoro artigianale in argomento sotto il profilo dell'apporto di lavoro personale e della specifica professionalità, si ritiene, infatti, che sussista un interesse collettivo ad una possibile estensione dell'orario di tali servizi, sebbene su base volontaria, nell'arco di una determinata fascia oraria giornaliera;

VALUTATA la necessità di emanare una nuova disposizione, tesa ad armonizzare gli orari e i tempi della città in confronto con le nuove esigenze del territorio, nell'ottica di offrire servizi sempre più completi ed efficaci e di garantire il perseguimento delle finalità di interesse generale e di utilità sociale;

DATO ATTO che la nuova proposta è stata esaminata e discussa con le Associazioni di categoria nella riunione tenutasi presso la residenza comunale il giorno 8 maggio 2012;

VISTE:

- la legge 4.1.1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la legge 17.08.2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge 02.04.2007, n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";
- la legge 24.03.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.01.2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il parere favorevole delle Associazioni di categoria CNA e CONFARTIGIANATO, registrato al

protocollo comunale al n°12537. in data 15 maggio 2012;

VISTO l'art. 50 del testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza 1° giugno 2012, l'orario degli esercizi per le attività di acconciatore, estetista, attività di tatuaggio- piercing e similari è liberamente determinato dagli Esercenti, nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Art. 1 – Orari

L'attività di acconciatore, estetista, attività di tatuaggio e piercing e le altre attività similari devono essere svolte con il **limite giornaliero** di apertura di **13 ore**, nella seguente fascia oraria:

apertura: non prima delle ore **8,00** - **chiusura:** non oltre le ore **21,00** .

All'interno della fascia oraria sopra indicata, l'Esercente può scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, prevedendo o meno una pausa di riposo in alcune o in tutte le giornate di apertura, fermo restando il **limite delle 13 ore giornaliere** ed il **rispetto della vigente normativa contrattuale per il lavoro subordinato**. E' consentita a tutti gli esercizi la tolleranza di un'ora oltre l'orario di chiusura, per l'ultimazione del lavoro in corso, a condizione che le porte di accesso all'esercizio siano chiuse.

Durante tutte le **festività civili e religiose** riconosciute dallo Stato deve essere osservata la **chiusura completa**.

L'Esercente ha facoltà di tenere aperto il proprio esercizio anche la **domenica e le feste infrasettimanali durante il mese di dicembre e fino al 06 gennaio compreso** (cioè tutto il periodo delle festività natalizie, **esclusi i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio**), con la semplice esposizione al pubblico di un apposito cartello informativo.

Art. 2 - Cartello orario

E' sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, del cartello indicante sia l'orario prescelto che la giornata o le giornate di chiusura.

L'Esercente è tenuto al rispetto dell'orario di apertura e chiusura esposto.

È fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune, anche per fax o e-mail, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, **l'orario adottato** e l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale.

Art. 3 - Attività congiunte

Le attività di acconciatore, estetista ed altre attività similari richiamate nei precedenti articoli, svolte all'interno di palestre, di esercizi commerciali, di centri commerciali o di altre infrastrutture di servizio e/o di vendita, osserveranno gli stessi orari, nonché gli stessi giorni di apertura, dell'attività principale presso cui operano.

Art. 4 – Deroghe

Il Sindaco, sentite le associazioni locali della categoria artigiana, può concedere, per determinati periodi di tempo, deroghe di carattere generale all'osservanza dei limiti di cui all'art. 1 in relazione ad esigenze di ordine funzionale o per meglio sopperire alle necessità dei consumatori.

Art. 5 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – D.Lgs, 267/2000, fatte salve le disposizioni della Giunta Comunale, adottate ai sensi dell'art. 5 della L. 689/1981.

Art. 6– Ricorsi

Contro la presente Ordinanza, l'interessato può presentare ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale on-line del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale di Perugia ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

Art. 7- Entrata in vigore e norme abrogate

Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata ogni precedente disposizione Sindacale in materia.

IL SINDACO
Alfio Todini